

**circolare n° 7/2018**

07/09/2018

**Oggetto: I buoni pasto**

**Premessa.**

*con questa informativa intendiamo offrire alcune notizie necessarie alla corretta gestione dei buoni pasto, sia nel caso in cui già erogati ai dipendenti, sia come opportunità da prendere in considerazione.*

## **I buoni pasto**

**Premessa**

I buoni pasto nascono dall'esigenza di affiancare alla retribuzione in denaro, forme di retribuzione in natura, consistenti nell'erogazione di beni o servizi.

Sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato, che attribuisce il diritto ai lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti gastronomici pronti per il consumo.

Vengono comunemente considerati fringe benefit.

### **Il valore nominale dei buoni pasto posti ad esenzione fiscale**

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto, a partire dal 1° luglio 2015, un aumento del limite di esenzione fiscale e previdenziale dei ticket elettronici ai lavoratori dipendenti. Tale limite è passato da 5,29 a 7 euro per ciascun buono emesso su base giornaliera, ma solo per i ticket emessi in formato elettronico. Il superamento del limite di esenzione comporta l'assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributive per la differenza attribuita.

---

**Nota bene****Modalità di erogazione**

---

Sono essenzialmente quattro le modalità previste dalla normativa vigente per la gestione di queste indennità in favore dei lavoratori dipendenti:

- ↳ la concessione di buoni pasto: esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a euro 5,29. L'importo del valore nominale del ticket che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile e non può mai essere considerato assorbibile dalla franchigia di 258,23 euro annui stabilita con riferimento ai beni ceduti o ai servizi prestati dal datore di lavoro;
- ↳ le indennità di mensa, imponibili sotto il profilo contributivo e fiscale;
- ↳ le indennità sostitutive corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione, esenti fino al limite di 5,29 euro al giorno;
- ↳ l'erogazione del servizio attraverso apposite mense aziendali: in questo caso non opera il limite di esenzione sia per le mense interne, che per i pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d'appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio.

---

Il datore di lavoro è libero di scegliere la modalità di erogazione che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell'attività svolta e che possa anche prevedere più sistemi contemporaneamente.

---

**I buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e devono essere utilizzati esclusivamente per il loro valore facciale.**

**Part-Time**

---

Per quanto riguarda i part-time, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione Ministeriale n. 153/E/04, aveva inizialmente stabilito che, ove l'orario di lavoro non consentisse la fruizione della pausa pranzo (ad esempio per un lavoratore part-time), il valore dei ticket restaurant eventualmente concessi, dovesse concorrere integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, al pari di tutti gli altri fringe benefit.

Tuttavia, poiché tale interpretazione, in seguito, cozzava con quanto previsto dall'art.5, D.P.C.M. 18 novembre 2005 (entrato in vigore un anno dopo la risoluzione), il quale al comma 1, lett. c), dispone che i buoni pasto "sono utilizzati, durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto" la stessa Agenzia delle Entrate correggeva il tiro e, con successiva Risoluzione n. 118/E/06, spiegava che, in base al suddetto articolo, anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non

---

preveda il diritto alla pausa per il pranzo, hanno diritto all'esenzione sino a € 5,29 ove fruiscano di buoni pasto.

## Permessi

Per quanto riguarda i permessi non retribuiti, sempre stando all'art. 5, comma primo, lettera c, del D.P.C.M. risulta chiaro che la previsione dei buoni pasto compete per ogni giornata lavorativa. Si desume quindi che nei giorni di ferie e permesso il dipendente non abbia diritto ai buoni pasto; se invece il permesso è limitato ad alcune ore della giornata, rimane salvo il diritto al buono pasto.



Per analogia anche nei casi di godimento dei permessi ex L. 104/92, se si opta per la fruizione di tre giornate di permesso mensili, non si avrà diritto all'erogazione dei buoni pasto per quelle giornate, se invece si sceglie di fruire di una o due ore giornaliere, rimane inalterato il diritto ai buoni pasto.

A titolo esemplificativo i buoni pasto non spettano:

- in caso di assenza dal servizio per intera giornata;
- aspettative a vario titolo;
- ferie;
- malattia;
- infortunio;
- festività;
- sciopero;
- permessi ex Legge 104/1992 fruiti per giornata intera;
- per le attività che impieghino il dipendente fuori sede, per cui si richiede il rimborso del pasto;
- attività lavorativa svolta in telelavoro;
- attività lavorativa in presidio da remoto.



Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 attuativo dell'articolo 144, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene stabilito che:

- è possibile utilizzare **fino ad otto buoni pasto** nell'ambito della stessa spesa;
- l'emissione dei buoni potrà essere prevista in favore dei prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno sia part-time, anche nel caso in cui l'orario di lavoro non stabilisca una pausa per il pasto, nonché per coloro che a vario titolo hanno intrapreso un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- i buoni – il cui valore sarà comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande – potranno essere utilizzati **non solo presso le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittaturismi**. Gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l'intero valore facciale»; in altri termini, non daranno diritto al resto.

---

## Caratteristiche dei buoni pasto

---

**I buoni pasto emessi in forma cartacea:** dovranno riportare:

- ↳ il codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro;
- ↳ la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- ↳ il valore facciale espresso in valuta corrente;
- ↳ uno spazio destinato all'apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato ove il buono viene utilizzato;
- ↳ la seguente dicitura: *«il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».*

**Buoni pasto emessi in forma elettronica:** contengono le medesime indicazioni che saranno riportate attraverso un'associazione elettronica sul relativo carnet elettronico. Il titolare del buono apporrà la firma in modalità digitale al momento dell'utilizzo.

## Il regolamento aziendale

---

E' buona norma predisporre un regolamento aziendale che definisca i principi generali, le modalità di erogazione, i soggetti destinatari e il valore nominale, per la concessione dei buoni pasto al fine di organizzarne ed ottimizzarne la gestione coerentemente con la normativa contrattuale e fiscale applicabile.

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio De Lorenzis